



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2008/01186
Del :	18/12/2008
Esecutiva da:	18/12/2008
Proponenti :	Servizio Attività produttive Direzione Sviluppo Economico

### **OGGETTO:**

**ORDINANZA DI DISCIPLINA DELL'APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA PER L'ANNO 2009.**

### **IL SINDACO**

Visto il D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59" che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista la L.R. 17.05.1999 n. 28 così come integrata dalla L.R. 29.9.2003 n. 52 ed il Regolamento di attuazione D.P.G.R. 17/R del 16.3.2004 ed in particolare l'art. 16 comma 8 ove si prevede che più comuni contigui possono disciplinare in modo coordinato ed omogeneo le deroghe di cui all'art. 12 del D. Lgs. 114/98 alla disciplina ordinaria dell'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio dei loro territori sulla base di accordi fra di loro sottoscritti con le Associazioni di categoria, le OO.SS. dei lavoratori del settore, le Associazioni dei consumatori prevedendo per i comuni sottoscrittori degli accordi e per il periodo di validità degli stessi, l'inserimento nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui all'art. 12 del D.Lgs. 114/98;

Visto l'Accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa siglato in data 20.12.1999 tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, sottoscritto in data 11.01.2000 dalle Associazioni di Categoria delle Imprese, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello provinciale di Firenze e Prato, con allegato protocollo d'intesa fra le medesime Associazioni di Categoria delle Imprese del commercio e Organizzazioni Sindacali in materia di occupazione e mercato del lavoro, Accordo modificato con successivo atto sottoscritto dai medesimi soggetti in data 12.03.2004;

Rilevato che sulla base del suddetto Accordo il Comune di Firenze, nei limiti dell'area compresa entro il perimetro territoriale definito nell'Ordinanza n. 8082 del 23.11.2001 (vedi allegato n. 1 alla presente Ordinanza) è stato inserito, dalla Regione Toscana nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte approvato con Decreto n° 5325 del 29.09.2000 (e successivi aggiornamenti, in ultimo il Decreto n° 2170 del 12.5.2006) del Dirigente della Regione Toscana – Dipartimento dello Sviluppo Economico – Servizio promozione economica, commercio ed agriturismo;

Ritenuto di dare continuità ai contenuti degli Accordi di area in una fase transitoria in vista della prossima adozione da parte della Regione Toscana del regolamento attuativo del Codice regionale del commercio del 2005 (L.R. 28/2005) con la conseguente entrata in vigore della disciplina da questa stabilita (art. 80) per questa materia, innovativa rispetto all'attuale;

Dato altresì atto che tale scadenza sarà l'occasione, da parte della Regione, nell'ambito delle competenze esclusive in materia di commercio assunte ai sensi dell'art. 117 Cost., di un adeguamento della normativa alle esigenze di garantire e tutelare la libera concorrenza e il libero accesso delle imprese e le regole del mercato, come espressamente preannunciato nella nota della Direzione Generale dello Sviluppo Economico della Regione Toscana del 12.12.2008;

Ritenuto comunque di riaffermare la competenza generale attribuita al Sindaco dal settimo comma dell'art.50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali quale parte essenziale del piano degli orari della città in cui vengono contemplate ed equilibrate le diverse esigenze espresse da tutti i soggetti che vivono la città: i residenti, i turisti, le imprese delle diverse categorie i lavoratori;

Ritenuto conseguentemente che il presente provvedimento dà attuazione a tale disposizione ed è assunto, nel rispetto degli indirizzi generali preliminari del Piano di coordinamento dei tempi, degli orari e degli spazi della città approvato con Del. C.C. n. 1056 del 12.5.1997 e del relativo Piano territoriale degli Orari della città approvato con Del. C.C. n. 14 del 12.2.2004, di cui il protocollo d'Intesa fra i Comuni sopradescritto ne costituisce concreta attuazione per la parte relativa agli orari del commercio (vedi in specifico il capitolo "Il tempo del commercio" pagg. 38 e segg. del piano degli orari 2004);

Ritenuto conseguentemente di procedere alla disciplina degli orari e delle giornate festive di apertura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa per l'anno 2009, nel rispetto del contenuto di detto protocollo la cui validità sia formale che sostanziale è stata ribadita unanimemente dai soggetti sottoscrittori nel corso delle due riunioni richiamate ai due capoversi successivi, per garantire alle imprese e ai consumatori certezze e continuità d'organizzazione;

Dato atto che in data 27.11.2008 si è tenuta una prima riunione con le Associazioni di Categoria delle imprese, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, cui hanno partecipato rappresentanti degli altri Comuni firmatari del suddetto accordo, durante la quale è stata affrontata la complessa problematica sopra descritta avviando così la fase di concertazione;

Dato atto inoltre che nel corso della sopra citata riunione del 27.11.2008 è stata resa nota la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare l'orario di vendita degli esercizi, ubicati nell'area compresa entro il perimetro territoriale definito nell'Ordinanza n. 8082 del 23.11.2001 dalle ore 7,00 alle ore 24,00 (ore 01,00 nella stagione estiva) e, fuori dell'anzidetto perimetro, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;

Dato conto che in data 11.12.2008 si è tenuta una seconda riunione con le Associazioni di Categoria delle imprese, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, con la presenza di rappresentanti dei Comuni firmatari dell'Accordo, a conclusione della fase di concertazione per decidere in merito alla modalità di attuazione dell'Accordo nell'anno 2009, in occasione della quale, in uniformità ai criteri che hanno determinato le scelte già assunte dai Comuni sottoscrittori, sono state individuate le deroghe alla chiusura festiva previste dall'Accordo, individuandole nei giorni 11.1.2009, 5.4.2009, 6.9.2009 e 1.11.2009 oltre che nelle 5 festività di Dicembre e nell'ultima domenica di ogni mese;

Evidenziato che il Comune di Firenze, nell'individuare tali date, ha preso atto delle decisioni già assunte dagli altri Comuni firmatari dell'Accordo garantendo così, anche per l'anno 2009 il rispetto dei principi di omogeneità ed integrazione che hanno sempre caratterizzato le scelte di ogni singolo comune, e ciò al fine di preservare il valore dell'Accordo in vista della sua riforma al momento dell'entrata in vigore del Codice regionale del Commercio;

Riservandosi, come evidenziato nella suddetta riunione del 11.12.2008, di approfondire in successivi incontri le problematiche connesse alle modalità di attuazione del Codice del Commercio nonché del suo regolamento di attuazione e degli indirizzi che saranno assunti dalla Regione in merito alla tutela della concorrenza;

Dato conto che sono escluse dall'applicazione del D. Lgs. 114/98 e quindi anche delle relative disposizioni in materia di orari le attività di cui all'art. 4 comma 2 del citato decreto;

Tenuto conto che sono altresì escluse dall'applicazione della disciplina orari inerenti le attività commerciali, le attività elencate all'art. 13 del D. Lgs. 114/98;

Considerato che le attività di cui ai precedenti due capoversi sono comunque soggette alla disciplina dettata per gli orari della città dal Sindaco, in base ai poteri conferitegli dall'art. 50, comma 7, e dall'art. 54, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Ritenuto riepilogare di seguito le disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per tutto l'anno 2009;

Dato atto che l'Ordinanza n. 3 del 8.1.2008 così come integrata dall'Ordinanza n. 867 conclude i suoi effetti con il 1.1.2009;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

## **ORDINA**

per i motivi in narrativa esposti che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservano nell'anno 2009 le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1) CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

#### **2) ORARIO GIORNALIERO**

Tenuto conto di quanto successivamente disposto in materia di domeniche o festività, gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore **7 (sette)** fino alle ore **22 (ventidue)**. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque complessivamente le **13 (tredici)** ore giornaliere di apertura. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno.

Si precisa che l'orario da pubblicizzare deve avere "carattere settimanale" (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo) e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando l'eventuale chiusura infrasettimanale prescelta.

#### **3) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, eccetto che:

- **nelle ultime domeniche di ogni mese,**
- **nel mese di dicembre;**
- nonché nella seguente **festività:**
  - **Domenica 11 gennaio 2009**
  - **Domenica 5 aprile 2009**
  - **Domenica 6 settembre 2009**
  - **Domenica 1 novembre 2009** – Tutti i Santi

E' pertanto obbligatoria la **chiusura** totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi;

- Giovedì 1° **Gennaio 2009** - Capodanno
- Domenica **12 aprile 2009** - Pasqua
- Lunedì **13 aprile 2009** - Lunedì dell'Angelo
- Sabato **25 Aprile 2009** – Festa della Liberazione
- Venerdì 1° **Maggio 2009** – Festa del Lavoro
- Martedì **2 Giugno 2009** – Festa della Repubblica
- Sabato **15 Agosto 2009** - Ferragosto
- Venerdì **25 Dicembre 2009** - Natale
- Sabato **26 Dicembre 2009** – S. Stefano

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### 4) CENTRO STORICO

Agli esercizi commerciali ubicati nelle zone comprese entro i perimetri territoriali di cui all'Ordinanza n. 8082 del 23.11.2001 (specificando che sono ovviamente compresi tutti i ponti e che le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato):

- a) Fiume Arno (all'altezza del Ponte alla Vittoria) - P.za V. Veneto – V.le F.lli Rosselli – V.le F. Strozzi – V.le S. Lavagnini – P.za della Libertà – V.le G. Matteotti – P.le Donatello – V.le A. Gramsci – P.za della Beccaria – V.le G. Amendola – fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).
- b) Fiume Arno (all'altezza del Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa – P.za Verzaia – V.le Ariosto – P.za Tasso.- V.le F. Petrarca – P.le di Porta Romana V.le del Poggio Imperiale –V.le N. Machiavelli – P.le Galileo – V.le Galilei - P.le Michelangelo – V.le Michelangelo – P.za F. Ferrucci – Fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).

non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti **2)** e **3)**.

Gli esercizi in questione possono restare aperti, anche ininterrottamente, dalla ore **7 (sette)** alle ore **24 (ventiquattro)**.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei generi appartenenti al settore merceologico alimentare, durante la stagione estiva, possono restare aperti, anche ininterrottamente, dalle **ore 7 (sette)** fino alle **ore 1 (una)**.

La stagione estiva è individuata dal periodo intercorrente tra le date in cui viene rimessa l'ora legale/solare per l'anno di riferimento.

E' pertanto obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi:

- Giovedì 1° **Gennaio 2009** - Capodanno
- Venerdì 1° **Maggio 2009** – Festa del Lavoro
- Venerdì **25 Dicembre 2009** - Natale
- Sabato **26 Dicembre 2009** – S. Stefano

### 5) **ATTIVITA' PARTICOLARI**

Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito nonché ad ulteriore specificazione di quanto disposto al successivo punto 7), negli **impianti di distribuzione carburanti**, nelle **farmacie**, nelle **rivendite di giornali e riviste** e **generi di monopolio**, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati – esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione – è consentita durante gli orari di apertura di tali attività considerate "principali".

### 6) **EVENTI PARTICOLARI**

In presenza di manifestazioni, eventi, iniziative – che interessano ambiti territoriali (vie o piazze) ben definiti – possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati in tali aree, finalizzate alla loro qualificazione e promozione.

Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale o dai Consigli di Quartiere.

### 7) **SFERA DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai soggetti od alle fattispecie di cui all'**art. 4, comma 2** del D. Lgs. 114/98, agli **industriali** che vendono nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché alle tipologie di attività di cui all'**art. 13 del D. Lgs. 114/1998**, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Si precisa in merito che:

- per stabilire la "prevalenza" dell'attività, il criterio cui far riferimento è il volume d'affari dell'esercizio;
- nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla "prevalenza" dell'attività svolta, nello stesso è comunque e sempre ammessa anche la vendita di altri generi;
- la "prevalenza" deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell'esercizio (cioè un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall'applicazione della presente ordinanza)

## **8) NORME TRANSITORIE E FINALI**

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 31.3.1998 n° 114, alla L. R. 17.5.1999 n° 28 come integrata dalla L.R. 29.9.2003 n. 52 ed al Regolamento di attuazione D.P.G.R. 16.3.2004 n° 17/R, nonché della Del. C.C. 876 del 28.7.2000.

### **INVITA**

i titolari delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa – alimentari e non alimentari – ad effettuare la chiusura degli esercizi entro le **ore 18,00 (diciotto)** del giorno **Giovedì 31 Dicembre 2009**.

**Firenze, lì 18/12/2008**

**Assessore  
Silvano Gori**